

COMUNE DI UTA
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 30-03-17

Oggetto: Modifica Regolamento IUC art. 41

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 17:10 n Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Ollivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Ordinaria** – in Prima convocazione.

Sono presenti all'appello nominale:

PORCU GIACOMO	P	PIBIA ANDREA	A
Mua Michela	A	FODDIS MICHELA	P
Pani Sara	P	COSSU PATRIZIO MARIA	P
Onali Andrea	P	MURATORE GIUSEPPE	A
Soriga Antonello	P	COGHE FERDINANDO	A
ENA CESARE	P	FENU ENRICO	A
Pillitu Marco	P	ANGIONI TOMASO	A
MELIS FEDERICA	P	SCALAS GIOSUE'	A
GIUSEPPA			
PLANU ANDREA	P		

risultano presenti n. 10 e assenti n. 7.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Melis Anna Maria

Il Presidente PORCU GIACOMO constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

ENA CESARE
PLANU ANDREA
FODDIS MICHELA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, secondo il quale il termine ultimo per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali è la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che la disposizione di cui sopra stabilisce, inoltre, che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per il 2017 è stato prorogato 28/02/2017 e successivamente è slittato, per effetto del decreto legge n. 244 del 30/12/2016 (decreto milleproroghe), al 31/03/2017;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI, in particolare, l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (legge di stabilità 2014) il quale stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTO il D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 che ha apportato modifiche ed integrazioni alla Legge n. 147/2013;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTA la nota mail del 9 e del 13 febbraio corrente anno dell'Assessore al Bilancio in merito alla proposta di modifica all'art 41 del Regolamento IUC attualmente vigente;

RITENUTO opportuno, al fine di migliorare la tempistica nella procedura relativa alle agevolazioni TARI per consentire ai cittadini di portare direttamente in detrazione l'importo assegnato come agevolazione, proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della modifica del Regolamento dell'art. 41, così come di seguito indicato:

Art. 41 vigente del Regolamento IUC

AGEVOLAZIONI

1. *Ai sensi dell'art 1 comma 682 punto 4 della Legge 27/12/2013, il tributo TARI, nella parte variabile, si applica in misura ridotta ai soggetti passivi che si trovano in condizioni di disagio economico limitatamente all'abitazione di residenza. In particolare si applicherà:*

- *riduzione fino al 100% con ISEE fino a Euro 500,00;*
- *riduzione fino al 80% con ISEE compreso tra 500,00 ed Euro 3.500,00;*
- *riduzione fino al 60% con ISEE compreso tra Euro 3.501,00 ed Euro 8.000,00;*
- *riduzione fino al 40% con ISEE compreso tra Euro 8.001,00 ed Euro 12.000,00;*

2. *Ai sensi dell'art 1 comma 660 della Legge 27/12/2013 il tributo TARI, nella parte variabile, si applica in misura ridotta fino al 50% ai soggetti passivi che avviano attività imprenditoriali o attività professionali di lavoro autonomo. L'agevolazione si applicherà limitatamente al periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività, per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, e per i due anni successivi a condizione che:*

- *l'inizio attività non sia un mero subentro di attività economiche già esistenti;*
- *l'inizio attività non sia effettuato a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice Ateco di quella nuova;*

3. *La riduzione di cui al comma 1 si applicherà fino a totale esaurimento del plafond originario pari allo 80% della somma prevista quale autorizzazione di spesa come indicato nel bilancio annuale di previsione, integrato dall'eventuale plafond aggiuntivo di cui al comma 4.*

Nel caso in cui il plafond originario risultasse inutilizzato dopo aver soddisfatto interamente tutte le agevolazioni di cui al comma 1, il residuo andrà imputato al plafond di cui al comma 4.

Al fine di individuare le risorse da destinare ad ogni singolo scaglione di agevolazione, il plafond originario e l'eventuale plafond aggiuntivo dovranno essere ripartiti tra i vari scaglioni secondo le seguenti percentuali:

- *50% delle risorse allo scaglione con ISEE fino a Euro 500,00;*
- *25% delle risorse allo scaglione con ISEE compreso tra Euro 500,00 ed Euro 3.500,00;*
- *15% delle risorse allo scaglione con ISEE compreso tra Euro 3.501,00 ed Euro 8.000,00;*
- *10% delle risorse allo scaglione con ISEE compreso tra Euro 8.001,00 ed Euro 12.000,00;*

Nel caso in cui si manifesti un residuo inutilizzato in un uno scaglione, questo sarà attribuito allo scaglione immediatamente successivo. Nel caso in cui le risorse disponibili in uno scaglione non siano sufficienti a coprire le agevolazioni richieste, si procederà alla rimodulazione dell'agevolazione fino al limite minimo dell'aliquota dello scaglione immediatamente successivo. Se l'incapienza dovesse persistere si procederà alla copertura prioritaria degli ISEE più bassi. Le richieste escluse dallo scaglione per incapienza saranno reinserite nello scaglione immediatamente successivo. Le richieste escluse dall'ultimo scaglione di agevolazione non saranno soddisfatte per incapienza.

4. *La riduzione di cui al comma 2 si applicherà fino a totale esaurimento del plafond pari al 20% della somma prevista quale autorizzazione di spesa come indicato nel bilancio annuale di previsione, integrato dall'eventuale plafond aggiuntivo di cui al comma 3 . Nel caso in cui il plafond risultasse inutilizzato dopo aver soddisfatto interamente tutte le agevolazioni di cui al comma 2, il residuo andrà imputato al plafond di cui al comma 3.*

Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire le agevolazioni richieste, si procederà alla rimodulazione dell'agevolazione fino al limite minimo del 20%. Se l'incapienza dovesse persistere si procederà alla copertura prioritaria delle richieste che hanno importi TARI più elevati. Le richieste escluse non saranno soddisfatte per incapienza.

5. *Per poter usufruire delle agevolazioni direttamente in sede di versamento del tributo, il contribuente ha l'onere di dichiarare le condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine perentorio del 31 luglio dell'anno al quale l'agevolazione si riferisce. La dichiarazione è effettuata con apposita istanza alla quale deve essere allegato il modello ISEE o, per le agevolazioni di cui al comma 2, apposita certificazione che attesti l'effettivo inizio dell'attività (visura camerale aggiornata). Ad ogni istanza verrà attribuito un codice identificativo, ed entro il termine del 31 dicembre dell'anno al quale l'agevolazione si riferisce, sarà pubblicata nell'albo pretorio la lista delle istanze accolte con la relativa riduzione da far valere a scomputo del modello di pagamento già inviato al contribuente.*
6. *Il contribuente che non rispetti il termine del precedente comma potrà usufruire delle agevolazioni con la procedura del rimborso, dichiarando le condizioni che danno diritto alla loro applicazione con apposita dichiarazione TARI entro il termine di cui all'art. 56 del presente regolamento con apposita. Alla dichiarazione dovrà essere allegato il modello ISEE o, per le agevolazioni di cui al comma 2, apposita certificazione che attesti l'effettivo inizio dell'attività.*
7. *I costi delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati mediante appositi stanziamenti di bilancio, ricorrendo alle entrate della fiscalità generale.*

Proposta modifica dell' Art 41 del Regolamento IUC

ART. 41- AGEVOLAZIONI

1. *Ai sensi dell'art 1 comma 682 punto 4 della Legge 27/12/2013, il tributo TARI, nella parte variabile, si applica in misura ridotta ai soggetti passivi che si trovano in condizioni di disagio economico limitatamente all'abitazione di residenza. In particolare si applicherà:*
 - *riduzione fino al 100% con ISEE fino a Euro 500,00;*

- riduzione fino al 80% con ISEE compreso tra Euro 500,00 ed Euro 3.500,00;
 - riduzione fino al 60% con ISEE compreso tra Euro 3.501,00 ed Euro 8.000,00;
 - riduzione fino al 40% con ISEE compreso tra Euro 8.001,00 ed Euro 12.000,00;
2. *Ai sensi dell'art 1 comma 660 della Legge 27/12/2013 il tributo TARI, nella parte variabile, si applica in misura ridotta fino al 50% ai soggetti passivi che avviano attività imprenditoriali o attività professionali di lavoro autonomo. L'agevolazione si applicherà limitatamente al periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività, per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, e per i due anni successivi a condizione che:*
- *l'inizio attività non sia un mero subentro di attività economiche già esistenti;*
 - *l'inizio attività non sia effettuato a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice Ateco di quella nuova;*
3. *La riduzione di cui al comma 1 si applicherà fino a totale esaurimento del plafond originario pari allo 80% della somma prevista quale autorizzazione di spesa come indicato nel bilancio annuale di previsione, integrato dall'eventuale plafond aggiuntivo di cui al comma 4.*

Nel caso in cui il plafond originario risultasse inutilizzato dopo aver soddisfatto interamente tutte le agevolazioni di cui al comma 1, il residuo andrà imputato al plafond di cui al comma 4.

Al fine di individuare le risorse da destinare ad ogni singolo scaglione di agevolazione, il plafond originario e l'eventuale plafond aggiuntivo dovranno essere ripartiti tra i vari scaglioni secondo le seguenti percentuali:

- *50% delle risorse allo scaglione con ISEE fino a Euro 500,00;*
- *25% delle risorse allo scaglione con ISEE compreso tra Euro 500,00 ed Euro 3.500,00;*
- *15% delle risorse allo scaglione con ISEE compreso tra Euro 3.501,00 ed Euro 8.000,00;*
- *10% delle risorse allo scaglione con ISEE compreso tra Euro 8.001,00 ed Euro 12.000,00;*

Nel caso in cui si manifesti un residuo inutilizzato in un uno scaglione, questo sarà attribuito allo scaglione immediatamente successivo. Nel caso in cui le risorse disponibili in uno scaglione non siano sufficienti a coprire le agevolazioni richieste, si procederà alla rimodulazione dell'agevolazione fino al limite minimo dell'aliquota dello scaglione immediatamente successivo. Se l'incapienza dovesse persistere si procederà alla copertura prioritaria degli ISEE più bassi. Le richieste escluse dallo scaglione per incapienza saranno reinserite nello scaglione immediatamente successivo. Le richieste escluse dall'ultimo scaglione di agevolazione non saranno soddisfatte per incapienza.

4. *La riduzione di cui al comma 2 si applicherà fino a totale esaurimento del plafond pari al 20% della somma prevista quale autorizzazione di spesa come indicato nel bilancio annuale di previsione, integrato dall'eventuale plafond aggiuntivo di cui al comma 3 . Nel caso in cui il plafond risultasse inutilizzato dopo aver soddisfatto interamente tutte le agevolazioni di cui al comma 2, il residuo andrà imputato al plafond di cui al comma 3.*

Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire le agevolazioni richieste, si procederà alla rimodulazione dell'agevolazione fino al limite minimo del 20%. Se l'incapienza dovesse persistere si procederà alla copertura prioritaria delle richieste che hanno importi TARI più elevati. Le richieste escluse non saranno soddisfatte per incapienza.

5. Per poter usufruire delle agevolazioni attraverso una riduzione del tributo, il contribuente ha l'onere di dichiarare le condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno al quale l'agevolazione si riferisce. La dichiarazione è effettuata con apposita istanza alla quale deve essere allegato il modello ISEE o, per le agevolazioni di cui al comma 2, apposita certificazione che attesti l'effettivo inizio dell'attività (visura camerale aggiornata). Ad ogni istanza verrà attribuito un codice identificativo, ed entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo al quale l'agevolazione si riferisce, sarà pubblicata nell'albo pretorio la lista delle istanze accolte con la relativa riduzione da far valere a scomputo del modello di pagamento già inviato al contribuente.
6. I costi delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati mediante appositi stanziamenti di bilancio, ricorrendo alle entrate della fiscalità generale.

DATO ATTO che la proposta di modifica all'art 41 del Regolamento IUC vigente è stata sottoposta all'esame della Commissione Statuti e Regolamenti che come da verbale n. 6 del 24/02/2017 ha approvata all'unanimità la proposta di modifica all'art 41 ;

ACQUISITO in data 22.03.2017, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1 lettera o) del D.L. 174/2012, il parere favorevole del Revisore dei conti;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 22/07/2014 e con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29/07/2015 e con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2016;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

Sentita la relazione del Consigliere Pillitu come riportato nel separato verbale integrale della Seduta odierna;

Entrano i Consiglieri Angioni e Scalas.

Il Presidente nomina quali Scrutatori i Consiglieri Ena, Foddìs e Scalas;

Non essendosi verificati altri interventi il Presidente pone ai voti il punto all'o.d.g. con il risultato che segue:

Voti favorevoli n°10

Voti contrari n° 2 (Scalas e Angioni)

Visto l'esito della votazione che precede

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 30-03-2017 - Pag. 6 - COMUNE DI UTA

DELIBERA

Di approvare la modifica dell'Art 41 del Regolamento IUC così come di seguito indicato:

ART. 41

AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art 1 comma 682 punto 4 della Legge 27/12/2013, il tributo TARI, nella parte variabile, si applica in misura ridotta ai soggetti passivi che si trovano in condizioni di disagio economico limitatamente all'abitazione di residenza. In particolare si applicherà:
 - riduzione fino al 100% con ISEE fino a Euro 500,00;
 - riduzione fino al 80% con ISEE compreso tra Euro 500,00 ed Euro 3.500,00;
 - riduzione fino al 60% con ISEE compreso tra Euro 3.501,00 ed Euro 8.000,00;
 - riduzione fino al 40% con ISEE compreso tra Euro 8.001,00 ed Euro 12.000,00;
2. Ai sensi dell'art 1 comma 660 della Legge 27/12/2013 il tributo TARI, nella parte variabile, si applica in misura ridotta fino al 50% ai soggetti passivi che avviano attività imprenditoriali o attività professionali di lavoro autonomo. L'agevolazione si applicherà limitatamente al periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività, per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, e per i due anni successivi a condizione che:
 - l'inizio attività non sia un mero subentro di attività economiche già esistenti;
 - l'inizio attività non sia effettuato a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice Ateco di quella nuova;
3. La riduzione di cui al comma 1 si applicherà fino a totale esaurimento del plafond originario pari allo 80% della somma prevista quale autorizzazione di spesa come indicato nel bilancio annuale di previsione, integrato dall'eventuale plafond aggiuntivo di cui al comma 4.

Nel caso in cui il plafond originario risultasse inutilizzato dopo aver soddisfatto interamente tutte le agevolazioni di cui al comma 1, il residuo andrà imputato al plafond di cui al comma 4.

Al fine di individuare le risorse da destinare ad ogni singolo scaglione di agevolazione, il plafond originario e l'eventuale plafond aggiuntivo dovranno essere ripartiti tra i vari scaglioni secondo le seguenti percentuali:

 - 50% delle risorse allo scaglione con ISEE fino a Euro 500,00;
 - 25% delle risorse allo scaglione con ISEE compreso tra Euro 500,00 ed Euro 3.500,00;
 - 15% delle risorse allo scaglione con ISEE compreso tra Euro 3.501,00 ed Euro 8.000,00;

- 10% delle risorse allo scaglione con ISEE compreso tra Euro 8.001,00 ed Euro 12.000,00;

Nel caso in cui si manifesti un residuo inutilizzato in un uno scaglione, questo sarà attribuito allo scaglione immediatamente successivo. Nel caso in cui le risorse disponibili in uno scaglione non siano sufficienti a coprire le agevolazioni richieste, si procederà alla rimodulazione dell'agevolazione fino al limite minimo dell'aliquota dello scaglione immediatamente successivo. Se l'incapienza dovesse persistere si procederà alla copertura prioritaria degli ISEE più bassi. Le richieste escluse dallo scaglione per incapacienza saranno reinserite nello scaglione immediatamente successivo. Le richieste escluse dall'ultimo scaglione di agevolazione non saranno soddisfatte per incapacienza.

4. La riduzione di cui al comma 2 si applicherà fino a totale esaurimento del plafond pari al 20% della somma prevista quale autorizzazione di spesa come indicato nel bilancio annuale di previsione, integrato dall'eventuale plafond aggiuntivo di cui al comma 3. Nel caso in cui il plafond risultasse inutilizzato dopo aver soddisfatto interamente tutte le agevolazioni di cui al comma 2, il residuo andrà imputato al plafond di cui al comma 3.
Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire le agevolazioni richieste, si procederà alla rimodulazione dell'agevolazione fino al limite minimo del 20%. Se l'incapienza dovesse persistere si procederà alla copertura prioritaria delle richieste che hanno importi TARI più elevati. Le richieste escluse non saranno soddisfatte per incapacienza.
5. Per poter usufruire delle agevolazioni attraverso una riduzione del tributo, il contribuente ha l'onere di dichiarare le condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno al quale l'agevolazione si riferisce. La dichiarazione è effettuata con apposita istanza alla quale deve essere allegato il modello ISEE o, per le agevolazioni di cui al comma 2, apposita certificazione che attesti l'effettivo inizio dell'attività (visura camerale aggiornata). Ad ogni istanza verrà attribuito un codice identificativo, ed entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo al quale l'agevolazione si riferisce, sarà pubblicata nell'albo pretorio la lista delle istanze accolte con la relativa riduzione da far valere a scomputo del modello di pagamento già inviato al contribuente.
6. I costi delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati mediante appositi stanziamenti di bilancio, ricorrendo alle entrate della fiscalità generale.

Di dare atto che a seguito dell'approvazione della suesposta modifica all'articolo 41 del Regolamento IUC, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 22/07/2014 e modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 29/07/2015 e con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2016, il Regolamento IUC, così come modificato dalla presente deliberazione, vigente dal 01/01/2017 è quello che si allega alla presente costituito da numero 67 articoli e numero 2 allegati definiti come allegato 1 Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti ed allegato A Punto 1.1.1 delibera Comitato Interministeriale del 27/07/1984 pubblicata nella GU 13/09/1984 S.O. n. 253

Con separata votazione che consegue n.10 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Scalas e Angioni) ,
il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarità tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 08-03-2017

Il Responsabile del Servizio

F.to Rag. ALBA PAOLA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarità contabile della proposta.

Data: 08-03-2017

Il Responsabile del Servizio

F.to Rag. ALBA PAOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PORCU GIACOMO

Il Segretario Comunale
F.to Melis Anna Maria

Certifico che la presente deliberazione è stata:

-posta in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 05-04-2017 per 15 giorni consecutivi;

-inviata in copia ai capi gruppo consiliari nella stessa data, Prot. n° .

Uta, 05-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Melis Anna Maria

Copia Conforme all' Originale ad uso amministrativo.

Uta, 05-04-2017

